

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 46-4249

Approvazione di criteri di riequilibrio - per l'anno 2012 - per la ripartizione del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui all'art. 35, comma 7, della Legge regionale 1/2004.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Nella messa in atto del finanziamento del sistema integrato dei servizi ed interventi sociali si incontrano più fattori problematici che costituiscono elementi di criticità, ponendosi come cause oggettive di ostacolo per la realizzazione del sistema stesso; tra queste le incertezze circa i tempi, la continuità e l'entità di finanziamenti che vengono determinati anno per anno con leggi finanziarie sulla base della disponibilità dei bilanci.

Il percorso di realizzazione del federalismo fiscale determina, a partire dal 2011 e per gli anni a seguire, una progressiva trasformazione del modello di finanziamento delle politiche sociali – sempre meno dipendenti dai trasferimenti statali - ed una progressiva crescita degli enti locali nell'individuazione, non solo di fondi da destinare all'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e sociali, ma anche nella definizione delle prestazioni di welfare da assicurare alla comunità regionale.

Sulla base dell'art. 35 della l.r. 1/2004, nel fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali confluiscono le risorse proprie della Regione, le risorse indistinte trasferite dallo Stato, le risorse trasferite dalle Province, nonché le risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

La consistenza delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali attribuite alle Regioni - e destinate, a norma del citato articolo 35, ad incrementare il fondo regionale- ha subito una consistente riduzione a partire dal 2009 e risulta, nel 2012, di fatto, quasi azzerata (la quota di tale fondo destinata alla regione Piemonte ammonterebbe a circa 780.000 euro, in base allo schema di decreto di riparto inviato alla Conferenza unificata per la prescritta intesa).

<i>anno</i>	<i>ammontare delle risorse attribuite alla Regione Piemonte</i>	<i>incremento/decremento (base ammontare fondo 2008)</i>
2008	48.171.038,38	
2009	37.214.679,11	- 22,74
2010	27.300.007,00	-43,33
2011	12.822.334,43	-73,38

Le risorse complessive attribuite agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali (risorse indistinte afferenti al fondo per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali e fondi vincolati dedicati ad attività specifiche) ammontavano nel 2011 a d € 138.382.779,88.

Annulato di fatto il finanziamento nazionale, gli sforzi dell'Amministrazione sono stati diretti ad assicurare al sistema di welfare regionale un sostegno finanziario quanto più adeguato, vista la crescente contrazione -emersa nella fase di predisposizione del bilancio 2012- delle risorse disponibili: in base alla legge regionale n. 6 del 23 maggio 2012 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-214" , i fondi da destinare agli

enti gestori ammontano complessivamente ad € 112.645.250,00. La riduzione percentuale rispetto al 2011 è pari al 18,6.

Nell'ambito di tale budget, l'importo complessivo del fondo indistinto per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali disponibile sul capitolo di competenza è pari ad € 74.000.000,00. La riduzione percentuale di tale fondo – composto, come sopra precisato, esclusivamente da risorse regionali e non più alimentato da risorse statali – è del 16,13, rispetto al 2012.

L'amministrazione regionale, a fronte della situazione finanziaria sopra descritta, ha proposto ai rappresentanti delle autonomie locali e delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil come criterio generale e onnicomprensivo di ripartizione del suddetto fondo, l'assegnazione agli enti gestori della quota 2011 (risultante dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale 14-714/2010 e 7-2998/2011), percentualmente ridotta del 16,13 (differenza percentuale tra fondo 2012 e fondo 2011).

In questo contesto di generalizzata contrazione delle risorse disponibili a livello regionale e soprattutto statale, la proposta sopra indicata risulta oggettivamente sostenibile e risponde ad un principio generale di equità sostanziale: a seguito di tale contrazione, l'introduzione di nuovi criteri di ripartizione rischierebbe di determinare situazioni di disparità tra gli enti gestori, poichè l'insufficienza delle risorse difficilmente consentirebbe l'applicazione di sistemi di riequilibrio.

Le associazioni del sistema delle Autonomie Locali e le organizzazioni sindacali, in relazione alla proposta formulata, hanno avanzato la richiesta di utilizzare parte del fondo regionale indistinto:

- per garantire le quote relative al trasferimento delle competenze previste dalla l.r. 1/2004, art. 5, comma (concernenti i non vedenti, gli audiolesi, i figli minori riconosciuti dalla sola madre, i minori esposti all'abbandono, i figli minori non riconosciuti),
- per assicurare, risultando le risorse del relativo capitolo di bilancio insufficienti, la reintegrazione almeno parziale delle quote socio-assistenziali inerenti alle rette di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica.

L'amministrazione regionale, preso atto delle suddette richieste e delle esigenze espresse, a seguito del dibattito che la proposta ha suscitato e nell'intento di voler acquisire un'ampia intesa, ha predisposto la seguente proposta, con l'obiettivo di raccogliere il più esteso consenso.

Si attribuisce agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali il fondo regionale indistinto 2012, pari ad € 74.000.000,00, in base ai seguenti criteri:

- a) ripartizione delle risorse relative alle competenze previste dalla l.r. 1/2004, art.5, comma 4 per € 10.800.100,77 in base al disposto della deliberazione Giunta regionale n. 127-4470 del 20 novembre 2007.
- b) ripartizione di € 3.854.750,00 a contributo per la copertura degli oneri finanziari sostenuti per il ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica;
- c) ripartizione delle rimanenti risorse in misura proporzionale alle quote 2011 (risultante dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale 14-714/2010 e 7-2998/2011), percentualmente ridotte della differenza tra risorse 2012 e risorse 2011.

Sulle risultanze dei criteri sopra enunciati si adotta un sistema di riequilibrio in base al seguente procedimento.

- 1) Alle assegnazioni di cui ai precedenti punti a), b), e c) si sommano i fondi vincolati, iscritti nei relativi capitoli di competenza, per garantire interventi a favore di disabili, interventi socio-sanitari

a favore di anziani non autosufficienti, servizi domiciliari per persone non autosufficienti (ex l.r. 10/2010), rette di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica per un totale di € 112.645.250,00.

2) Si confronta la riduzione percentuale 2011/2012 delle risorse da attribuirsi ad ogni ente rispetto con la contrazione complessiva regionale, pari al 18,6% (risorse complessive 2011: 138.382.779,88.; risorse complessive 2012: 112.645.250,00).

3) Si applica un meccanismo correttivo di perequazione solidale che contenga la riduzione dei trasferimenti entro un range non superiore a - 20% e non inferiore a - 17%, applicato sull'ammontare complessivo delle risorse regionali, in modo da assicurare un riequilibrio più omogeneo delle contrazioni finanziarie subite dagli enti gestori. Tale meccanismo determina - per gli enti che presentano una riduzione complessiva delle risorse inferiore al 17% - una contrazione delle quote del fondo (individuate secondo le modalità di cui alla lettera c), per la parte eccedente il -17%, e una contestuale attribuzione a favore degli enti che presentano una riduzione complessiva superiore al 20%. Il suddetto meccanismo comporta altresì il reperimento di ulteriori risorse, pari ad € 155.945,05 , da impegnarsi su altri capitoli della Direzione "Politiche sociali e politiche per la famiglia" che presentano la necessaria disponibilità.

4) L'adozione dei suddetti criteri comporta, per alcuni enti, una contrazione delle risorse più elevata rispetto a quella risultante dalla citata proposta dell'amministrazione regionale che -come precisato- risponde ad un principio generale di equità sostanziale: si applica pertanto un ulteriore meccanismo correttivo di perequazione a favore di quegli enti che, con tale proposta, presentano una riduzione dei trasferimenti complessivi più favorevoli rispetto alla contrazione del -17%.

Il suddetto meccanismo comporta un'ulteriore disponibilità di risorse pari ad € 1.815.203,25, da reperire sulla dotazione finanziaria su altri capitoli di spesa regionali che presentano la necessaria disponibilità.

Considerato che i finanziamenti complessivi a disposizione degli enti gestori necessari per garantire interventi e prestazioni assistenziali a favore di persone anziane, o disabili o prive di un reddito adeguato subiscono le riduzioni sopra indicate, è sospesa per l'anno 2012 la deliberazione n 27-863 del 25 ottobre 2010 con la quale sono stati determinati, i criteri di riparto delle risorse necessarie a garantire l'operatività degli Uffici provinciali di Pubblica Tutela.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale,

visto l'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 "Approvazione di criteri transitori per la ripartizione del fondo regionale di cui all'art. 35 della L.R. 8/1/2004 n. 1";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-2998 del 3 agosto 2011 "Approvazione dei criteri di riequilibrio di cui alla D.G.R. 14-714 del 29 settembre 2010, per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui all'art. 35, comma 7, della Legge regionale 1/2004";

informata, in data 24 luglio 2012 con nota n. 1928/SNA la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 35, comma 8 della l.r. 1/2004;

unanime,

delibera

- di attribuire agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali il fondo regionale indistinto 2012, pari ad € 74.000.000,00, in base ai seguenti criteri :

a) ripartizione delle risorse relative alle competenze previste dalla l.r. 1/2004, art. 5, comma 4 per € 10.800.100,77 in base al disposto della deliberazione Giunta regionale n. 127-4470 del 20 novembre 2007;

b) ripartizione di € 3.854.750,00 a contributo per la copertura degli oneri finanziari sostenuti per il ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica;

c) ripartizione delle rimanenti risorse in misura proporzionale alle quote 2011 (risultante dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale 14-714/2010 e 7-2998/2011), percentualmente ridotte della differenza tra risorse 2012 e risorse 2011.

- di adottare un sistema di riequilibrio in base al seguente procedimento:

1) alle assegnazioni di cui ai precedenti punti a), b), e c) si sommano i fondi vincolati, iscritti nei relativi capitoli di competenza, per garantire interventi a favore di disabili, interventi socio-sanitari a favore di anziani non autosufficienti, servizi domiciliari per persone non autosufficienti (ex l.r. 10/2010), rette di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica per un totale di € 112.645.250,00;

2) si confronta la riduzione percentuale 2011/2012 delle risorse da attribuirsi ad ogni ente rispetto con la contrazione complessiva regionale, pari al 18,6% (risorse complessive 2011: 138.382.779,88.; risorse complessive 2012 : 112.645.250,00);

3) si applica un meccanismo correttivo di perequazione solidale che contenga la riduzione dei trasferimenti entro un range non superiore a - 20% e non inferiore a - 17%, applicato sull'ammontare complessivo delle risorse regionali, in modo da assicurare un riequilibrio più omogeneo delle contrazioni finanziarie subite dagli enti gestori. Tale meccanismo determina - per gli enti che presentano una riduzione complessiva delle risorse inferiore al 17% - una contrazione delle quote del fondo (individuate secondo le modalità di cui alla lettera c.), per la parte eccedente il -17%, ed una contestuale attribuzione a favore degli enti che presentano una riduzione complessiva superiore al 20%. Il suddetto meccanismo comporta altresì il reperimento di ulteriori risorse, pari ad € 155.945,05, da impegnarsi su altri capitoli della Direzione "Politiche sociali e politiche per la famiglia" che presentano la necessaria disponibilità;

4) si applica un ulteriore meccanismo correttivo di perequazione a favore di quegli enti che, con la proposta dell'amministrazione regionale presentano una riduzione dei trasferimenti complessivi più favorevole rispetto alla contrazione del -17% .

Il suddetto meccanismo comporta il reperimento di ulteriori risorse, pari ad € 1.815.203,25, da impegnarsi su altri capitoli di spesa regionali che presentano la necessaria disponibilità.

- di sospendere, per l'anno 2012, la deliberazione n 27-863 del 25 ottobre 2010, con la quale sono stati determinati, i criteri di riparto delle risorse necessarie a garantire l'operatività degli Uffici provinciali di Pubblica Tutela.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 o di 120 giorni, dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)